



ID 16731
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

310/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 /DA del 20 FEB 2019

Oggetto: Contenzioso AXA Assicurazioni S.p.a. -x sinistro Guarerra L. c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina RG n. 4161/2014 tra le parti AXA Assicurazioni S.p.a. -x il sinistro occorso al Sig. Guarera Leonardo, n. 1.3511.99.003446, Cod. fisc. 00902170018 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 1808/18 del 28/9/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi per € 115,09 nonché al rimborso delle spese di giudizio per € di € 2.742,44 per una spesa complessiva di € 9933,402;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9933,40 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1808/18 del Tribunale di Messina il pagamento a favore del Sig. AXA Assicurazioni S.p.a. - con sede in Milano cod. fisc. 00902170018 della somma di € 9933,40 mediante accredito sul c/c IBAN IT25U 03069 12711 012336 002282 alla stessa intestato riportando nella causale del bonifico "sinistro n. 1.3511.99.003446";
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

*Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi*



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 615 Atto 63 DA del 2019

Importo € 9.933,40

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 27-02-19 Il Funzionario

Sentenza n. 1808/2018 pubbl. il 28/09/2018

RG n. 4161/2014

Rep. n. 2947/2018 del 01/10/2018

VERMIGLIO
STUDIO LEGALE
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
98123 MESSINA - VIA NINO BIXIO N° 89
TEL. E FAX + 39.090.2923702 + 39.090.2938581
P.I. 02895540835 E-MAIL carlovermiglio@studiovermiglio.it
E-MAIL vermicllocarlo@pec.giuffre.it

SEAT. n° 1808/18
REP. N° 2947/18

ONORARIO



TRIBUNALE DI MESSINA - sezione I Civile

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di settembre, avanti all'Avv. Onofrio Natoli, G.O.T. Giudice Monocratico Onorario, chiamata la causa iscritta al N. 4161\14 del Registro Generale Contenzioso 2014, e vertente

TRA

AXA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano Corso Como n. 17, C.F. 902170018, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gesualda Bizzini, con studio in Catania via Ruggero Settimo n. 3, attrice,

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina C.da Scoppo, C.F. 01962420830, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Rizzo, convenuto;

avente per **OGGETTO**: Altre ipotesi di responsabilità – azione di rivalsa;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.9.18, i procuratori intervenuti, in reiterazione precisano le conclusioni come ai propri atti e verbali di causa e discutono brevemente la causa, riportandosi a quanto svolto e domandato;

Terminata la discussione, il GOT, dopo essersi ritirato in camera di consiglio alla fine dell'udienza, pronuncia la seguente sentenza ex art.



281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art 132 n. 4 cpc).

**REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con l'atto di citazione introduttivo notificato in data 2.7.14, l'attore conveniva in giudizio il consorzio in epigrafe premettendo: che in data 13.4.10 il Sig. Leonardo Guarnera percorreva alla guida dell'autoarticolato TG BS 900 VB la bretella dell'autostrada A18 Messina-Catania del casello di Fiumefreddo, allorquando sbandava improvvisamente finendo la propria corsa contro il muro di contenimento; che sui luoghi interveniva pattuglia della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i cui agenti redigevano "Prontuario per il rilevamento di incidente stradale", ove si riporta che lo stesso sinistro era stato causato dal "manto stradale scivoloso, reso tale da sostanza oleosa; che conseguentemente ed all'evidenza la stessa compagnia assicuratrice inviava al proprio assicurato la somma di € 7.000,00 a tacitazione di ogni relativo danno, del quale importo ne chiedeva la corresponsione ex art. 2051 CC (facendo il punto sullo stato della giurisprudenza in merito), quale domanda di rivalsa e dopo vane richieste in via diretta. Chiedeva quindi volersi accettare e ritenere che lo stesso sinistro era da attribuire alla esclusiva responsabilità del consorzio autostradale, quale ente gestore del tratto teatro dell'evento, con condanna al pagamento del superiore importo, oltre interessi e rivalutazione.

Alla prima udienza del 27.11.14 veniva dichiarata la contumacia del convenuto, fissandosi già l'udienza di precisazione delle conclusioni

per il 12.5.16. In data 6.5.16 lo stesso convenuto si costituiva in cancelleria, contestando le avverse deduzioni, domande e posizioni giurisprudenziali, chiedendo volersi "dichiarare inammissibili o comunque rigettare, perché infondate, tutte le domande avversarie". All'udienza del 24.5.16, tenuta da questo GOT, si precisavano le conclusioni, fissandosi l'udienza di ulteriore precisazione e discussione orale al 28.3.17, per la quale però il fascicolo non veniva trasmesso in tempo utile per la decisione, motivandosi quindi il rinvio stessi incombenti. Con quindi rinvio al 23.1.18 ed al 28.9.18, ex art. 281 sexies cpc.

In punto di merito si ritiene di poter accogliere la domanda svolta, alla stregua delle considerazioni di cui di seguito. Sono in atti la prova del non contestato pagamento dell'importo di € 7.000,00, le varie richieste di pagamento e soprattutto il "Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose" prot. n. 10\163 Polizia di Stato data incidente 13.4.10, relativo all'evento, con l'intervento sui luoghi dopo circa un quarto d'ora dal fatto. Con altresì il riscontro dei danni giusta descrizione analitica nell'apposito spazio, e quanto alla dinamica del sinistro, viene riportato che il mezzo procedeva regolarmente e "all'inizio della discesa, iniziava a sbandare a causa del manto stradale scivoloso, reso tale da sostanza oleosa (gasolio). sbandava verso destra e sinistra andando a collidere a fine rampa (20 mt. prima del "dare precedenza") contro il muro di contenimento posto sul margine sx della carreggiata. Sul posto giungeva manutenzione che utilizzava n. 10 secchi di solvente per il ripristino dei luoghi". Con dichiarazione sottoscritta da parte del conducente, di contenuto identico all'atto introttivo, specificandosi di procedere a ".....velocità ridotta. Il veicolo cominciava a sbandare.

UR

Cercavo in tutti i modi di riprenderlo, ma purtroppo alla fine della suddetta rampa....andavo a sbattere contro il muro di contenimento". E con precise finali "osservazioni degli operatori": "A parere degli operatori non vi è nulla da contestare al conducente del veicolo. N.B.: Sul luogo del sinistro il manto stradale è scivoloso anche camminando a piedi".

V'è da dire che non risultano specifiche contestazioni in ordine alle superiori risultanze (contenute nel rapporto di Polizia parificabile ad atto pubblico, e con quanto accertato direttamente dai pubblici ufficiali), pur dovendosi dare atto che nel contesto delle critiche mosse dal consorzio sulla in generale non riscontrabile "insidia stradale", si prospetta che la sostanza oleosa non si era presumibilmente formata "da un tempo sufficiente a configurare una responsabilità del Consorzio", e che "il gasolio tende ad essere assorbito rapidamente dal manto stradale...", ma in proposito null'altro risulta dedotto od articolato a prova di ciò.

Per quel che concerne l'inquadramento della fattispecie, ad avviso di questo GOT la si può fare rientrare infra il concetto della responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 CC, aderendo all'indirizzo maggioritario in tema, non escludendosi però la eventuale concorrente responsabilità ex art. 2043 CC. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si richiama che: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 CC ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in

quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario....dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito..." (Da Cass. Civ. n. 4279 del 19.2.08). Con più risalente principio dell'attribuzione di una "presunzione di responsabilità", e non di una "presunzione di colpa", con il custode che può andare esente da responsabilità, non limitandosi a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente, ma dimostrando in concreto che il danno è derivato da un caso fortuito. (Da Cass. Sez. III 20.5.98 n. 5031). Con la prova liberatoria che deve essere data e raggiunta attraverso la dimostrazione che il contegno tenuto interrompa il nesso eziologico (Arg. Cass. Sez. III 13.1.15 n. 287). Ovvero si rientra in situazioni di "pericolo provocato...da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolinità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio (ad esempio.....perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), nel contesto dell'imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo ex art. 2043 CC (da Cass. Sez. III 19.11.09 n. 24419). E rilevando in questa sede che ex Tribunale l'Aquila sez. civ. 1.2.17 n. 46, nel dibattito sempre aperto, nel caso della perdita di sostanze oleose "è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo, in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente

della strada", con la detta carenza nel caso di specie, fermo restando che l'accoglimento della domanda attorea è precipuamente di carattere documentale.

Per quel che concerne la regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico del convenuto, stante il principio della soccombenza e nei limiti consentibili.

P.Q.M.

Il GOT, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato con l'atto di citazione per azione di rivalsa proposta da AXA Assicurazioni SPA, nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane; disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda di rivalsa svolta, dichiara che il sinistro stradale per cui è causa è da attribuire a responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rappr. P.T., che condanna al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 270,72 per spese vive ed in € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Messina, il 28.9.18.

Il GOT
(Avv. Orazio Natoli)

Depositato in Cancelleria
IL 01/10/2018

IL CANCELLIERE
Annalisa Consiglio

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Bittini Giacomo

nell'interesse di AXA Assurances SpA

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 03-12-18

Riscossi diritti di copia
per € 13,58 x 2
apposti su originale dell'atto
che trovasi in Cancelleria.

Messina 03-12-18



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ATTI E PROVVEDIMENTI
TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO**

Il sottoscritto Avv. Gesualda Bizzini, quale difensore della AXA ASS.NI spa, in forza di procura alle liti come in atti, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

ATTESTA

che la copia cartacea della sentenza n. 1808/2018 pubblicata il 28.09.2018, qui allegata, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 4161/2014 R.G. del Tribunale di Messina.

Messina 11.12.2018.



Avv. Gesualda Bizzini

RELATA DI NOTIFICA

Istante la **Axa Assicurazioni S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Gesualda Bizzini, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato la superiore sentenza, consegnandone copia conforme all'originale a:

- **Consorzio per le Autostrade Siciliane** (C.F. 01962420830), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 98122 Messina, Contrada Scoppo, ed ivi a *meu nome*.

Ufficio - Protocollo

ME- 17/12/2018



